

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2019, n. 435

D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Revoca della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Canosa (BT) ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009.

L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che *“La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”*;
- l’art. 7 della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20, così come modificato dalla l.r. 28/2016, disciplina il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e detta disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
- l’art. 8 della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20 così come modificato dalla l.r. 19 aprile 2015, n. 19 e dalla l.r. 26 ottobre 2016, n. 28 disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
- l’art. 10 della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20 prevede che la Giunta Regionale effettui la ricognizione dei Comuni singoli e delle associazioni di Comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica previsti e abbiano istituito la Commissione Locale per il Paesaggio e attribuisce la delega, disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell’autonomia organizzatoria dei Comuni;
- con DGR n. 2273/2009, sono stati approvati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;
- con DGR n. 965 del 13/06/2017 è stato approvato lo schema di regolamento per funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

CONSIDERATO CHE:

- con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all’indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all’art. 7 L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall’art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti richiamati nella DGR n. 2273/2009 da parte dei Comuni;
- con DGR n. 8 dell’11/01/2010 è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della l.r. n. 20/2009 al Comune di Canosa (BT);
- con DGR n. 1589 del 9/09/2015 è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della l.r. n. 20/2009 alla Provincia

di BAT per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7 e ricadenti nei Comuni della Provincia di BAT che non abbiano ottenuto la delega;

- con nota dell'11/12/2018 il Comune di Canosa ha trasmesso alla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio copia della delibera di Giunta Comunale n. 202 del 23/11/2018 con la quale la G.C. ha proceduto alla *"remissione alla Regione Puglia della delega nell'espletamento delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della l.r. n. 20/2009"* per *"la dovuta presa d'atto e per l'adozione dei provvedimenti di competenza"*;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota dell'8 marzo 2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha avviato una ricognizione volta a verificare lo stato di attuazione delle deleghe in materia paesaggistica conferite agli Enti Territoriali, con riferimento, in particolare, alla modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Locali, all'adeguamento dei Regolamenti di funzionamento delle stesse allo schema di regolamento approvato con DGR n. 965/2017, al numero di istanze pervenute per il rilascio delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica, alla trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche, dei provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e dei relativi elenchi nel rispetto delle procedure e modalità di trasmissione telematica previste dal SIT regionale;
- la ricognizione di cui alla nota dell'8 marzo 2018 ha evidenziato la sussistenza di condizioni di alcune criticità nell'esercizio delle funzioni delegate;

PRESO ATTO:

- dell'intervenuta remissione della delega da parte del Comune di Canosa con nota dell'11/12/2018;
- dell'esito della ricognizione effettuata con nota dell'8 marzo 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si propone alla Giunta di:

- revocare la delega di cui all'art. 7 co. 3 della l.r. 7 ottobre 2009 n. 20 attribuita al Comune di Canosa (BT) con DGR n. 8 dell'11/01/2010, dando atto che, per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Canosa, le funzioni in materia paesaggistica saranno esercitate, ex art. 7 comma 5 L.r. 20/2009, dalla provincia di B.A.T., già delegata ai sensi della DGR 1958/2015;
- dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare attività tese ad individuare eventuali correttivi al sistema delle deleghe in materia paesaggistica, al fine di superare le criticità riscontrate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui al D. Lgs 118/2011"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI REVOCARE la delega di cui all'art. 7 co .3 della L.r. 7 ottobre 2009 n. 20 attribuita al Comune di Canosa (BT) con DGR n. 8 dell'11/01/2010, dando atto che, per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune di Canosa, le funzioni in materia paesaggistica saranno esercitate, ex art. 7 comma 5 l.r. 20/2009, dalla provincia di B.A.T., già delegata ai sensi della DGR 1958/2015;

DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di comunicare il presente provvedimento al Comune e alle Provincia interessata, nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali;

DI DARE MANDATO alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di individuare eventuali interventi correttivi al sistema di delega delle funzioni paesaggistiche.

DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE